

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ORDINE DEL GIORNO

“Interventi a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali del personale del settore della Formazione Professionale. Costituzione dell’Agenzia Unica”

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Premesso che,

Il settore della Formazione Professionale necessita di un’organizzazione territoriale, organica e stabile per la gestione del personale della formazione in servizio al 31.12.2008 presso gli Enti Gestori di cui alla legge regionale 24/76 e per garantire loro la stabilità della retribuzione;

Che appare opportuno e congruo per le predette finalità istituire un soggetto giuridico nella specie un’Agenzia Unica del personale assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008 presso gli Enti Gestori (L.r.24/76) a cui confluirà il personale dei tre ambiti formativi: Interventi, Servizi e OIF e con il compito di gestione dell’albo unico ad esaurimento, delle proposte per i piani formativi e di orientamento annuali o pluriennali, il monitoraggio, l’ispezione, ed il controllo sulla verifica degli esiti/risultati delle attività delle azioni di formazione e orientamento professionale, differenziata in base alle tipologie di intervento e rendicontazione delle azioni di formazione e orientamento professionale, nonché di certificazione dei crediti professionali nelle esperienze maturate e documentate nel mercato del lavoro, secondo le direttive della Presidenza della Regione e dei competenti dipartimenti.

Considerato Che

Tra le principali problematiche legate alla formazione vi è anche la questione della tutela delle retribuzione, è opportuno adottare misure idonee per garantire ai predetti lavoratori la regolare retribuzione. Tutela che dovrà essere attuata dall’Agenzia Unica anche con incentivo economico dei lavoratori aventi i requisiti minimi per l’accesso alla pensione e mediante ricorso agli strumenti legislativi vigenti. Le risorse liberate dalla mancata assegnazione dei finanziamenti agli enti gestori interessati da revoca del finanziamento, le cui ore saranno oggetto di definitiva revoca dal Piano, in parte saranno utilizzare per il sostegno al reddito dei lavoratori non collocati nelle azioni di formazione ed orientamento. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate dal 1° gennaio 2011, in regime di convenzione con gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Nella convenzione deve, in ogni caso, essere stabilito che gli enti, cui sono affidate le attività,

impiegano prioritariamente il personale nella sezione ad esaurimento dell'albo, di cui all'art. 14 della citata legge 6 marzo 1976 n. 24. La convenzione, cui si applicano le disposizioni nel tempo vigenti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e la legge 13 agosto 2010 n. 136, individua tempi e modalità per lo svolgimento delle attività non riconoscendo spese diverse da quelle inserite salvo, ove non sia già previsto nella convenzione, le variazioni retributive contrattuali, disposte dal contratto collettivo di lavoro applicato e/o contributive disposte per legge.

Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti, di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, si avvalgono prioritariamente del personale iscritto all'albo di cui all'art. 14 della stessa legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, in servizio alla data del 31 dicembre 2008 che verrà iscritto in apposita sezione ad esaurimento.

Le attività dell'Agenzia relative al monitoraggio, ispezione, controllo e rendicontazione sono espletate da personale regionale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale o del Dipartimento Agenzia per l'impiego o di altri dipartimenti, secondo apposito interpello ad evidenza pubblica da evadersi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle società consortili di cui al comma 1. Il personale regionale viene assegnato in posizione di comando presso la società consortile, conservando lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale. Nelle more dell'espletamento dell'evidenza pubblica, i direttori dei servizi uffici provinciali del lavoro, competenti per territorio, dispongono il comando presso l'Agenzia del personale in atto impegnato in similari servizi.

Al personale iscritto all'albo, che opera presso gli enti è assicurata la **facoltà di opzione** da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione dell'Agenzia, di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze degli enti e l'assunzione alle dipendenze delle società consortili citate. L'assunzione, con contratto di diritto privato, ha luogo previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento con espresso divieto di essere adibito a mansioni superiori. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale, che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale, purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2010. Il personale della sezione ad esaurimento è assegnato funzionalmente agli enti di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale iscritto all'albo, di cui al 3° comma, continua ad essere assicurato quanto previsto dalle leggi regionali 1 settembre

1993 n. 25, 23 dicembre 2002 n. 23 e 16 aprile 2003 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Le attività comunque svolte e finanziate al 31 dicembre 2010 dovranno essere rendicontate, ove non lo siano già, entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione dell'Agazia che provvederà a comunicare le risultanze al competente dipartimento entro 90 giorni dalla presentazione. Ove dalla produzione del rendiconto dovesse derivare un costo accertato superiore al decretato per le spese del personale impegnato, l'ente richiede l'integrazione accompagnata da una dettagliata relazione redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento asseverata da un professionista, di cui alla Legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori, di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati a qualsiasi titolo. Con le comunicazioni delle risultanze, tutti i saldi dei conti correnti devono, salvo che non utilizzate per erogare le integrazioni di cui al presente comma, essere riversati alla Regione, procedendo alle chiusure dei rapporti intrattenuti. L'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 2007 n. 21 si interpreta nel senso che i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati, titolari delle misure del fondo sociale europeo, sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dal maggior costo del personale rispetto al decreto di finanziamento, a valere anche per le misure del POR/FSE 2007-2013 in relazione alla produzione della richiesta, accompagnata da dettagliata relazione secondo quanto previsto dal citato articolo 7.

Per le azioni di formazione e orientamento professionale autorizzate e finanziate dal 1° gennaio 2011, i competenti dirigenti dei dipartimenti erogano le somme individuate, in sede di convenzione in un'unica soluzione alle Agenzie per il personale, di cui alla sezione ad esaurimento ivi transitato e in tre soluzioni per le rimanenti spese secondo le previsioni, vigenti nel tempo, del Vademecum per l'attuazione del POR FSE agli enti gestori delle attività. Le spese per il personale, anche in forza presso l'Agazia sono inserite nel rendiconto delle azioni secondo il loro impiego.

Ritenuto che

La Regione deve tutelare e garantire il personale del settore della formazione in servizio al 31.12.2008 e garantire i livelli occupazionali e la stabilità retributiva

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad intraprendere ogni iniziativa ed attività diretta a garantire e tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori della formazione in servizio al 31.12.2008 anche mediante la costituzione di un soggetto giuridico nuovo come l'Agazia Unica del settore della formazione professionale.

Palermo, lì 29 marzo 2011

Caputo